

possibilità per l'editore di realizzare campagne promozionali che, attraverso l'applicazione di sconti o ribassi rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo limitato, comportino di fatto una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante di non aderire a tali campagne promozionali ».

**1. 12.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Chiaromonte, Carli, Lolli, Martella, Sasso, Tocci.

ART. 1-*bis*.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* è aggiunto, in fine, il seguente comma *con le seguenti:* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi.

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

« 3-*ter*. In caso della mancata definizione di una normativa complessiva del settore editoriale da parte del Governo, la sperimentazione di cui al precedente comma 1 del presente articolo, dovrà essere prorogata, anche facendo ricorso alla decretazione di urgenza ».

**1-*bis*. 1.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-*bis*, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter*. — 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — (*Disciplina del prezzo dei libri*). — 1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.

2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque o con

qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito di una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai termini del comma 1.

3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;

b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;

c) libri antichi e di edizioni esaurite;

d) libri usati;

e) libri posti fuori catalogo dall'editore;

f) libri pubblicati da almeno ventiquattro mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;

g) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi.

4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare fra l'80 e il 100 per cento:

a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali;

c) quando sono venduti per corrispondenza;

d) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

e) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.

5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.

6. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali.

7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo ».

**1-bis. 01.** Rusconi, Reduzzi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) al comma 3, le lettere f), i) ed i-bis) sono soppresse;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« c-bis) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico;

c-ter) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. »

d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel corso di validità della presente normativa, non si applica al prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ad eccezione della possibilità data a ciascun editore, di concerto con i dettaglianti, di effettuare fino a due campagne promozionali all'anno che, attraverso l'applicazione di sconti rispetto al prezzo fissato, per un periodo di tempo non superiore ai quindici giorni, esclusi i mesi di luglio e dicembre, comportino, di fatto, una riduzione del prezzo pagato dal consumatore finale. È fatta salva la facoltà del dettagliante, che deve esserne comunque informato, di non aderire a tali campagne promozionali. »

e) il comma 9 è abrogato.

**1-bis. 012.** Rusconi.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 7 marzo 2001, n. 62, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « otto ».

**1-bis. 010.** Colasio, Titti De Simone, Grignaffini, Bimbi, Carli, Carra, Chiaromonte, Gambale, Giulietti, Volpini, Capitelli, Lolli, Martella, Sasso, Rusconi, Tocci.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. All'articolo 11, comma 3, lettera *i*-bis), della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: « biblioteche di istituti e fondazioni culturali riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero per i beni e le attività culturali ».

**1-bis. 011.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Promozione dei prodotti editoriali e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministero", promuove, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura. In particolare:

*a)* organizza e promuove, anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, anche all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, "giornate della lettura", come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

*b)* realizza campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema

e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

2. I messaggi pubblicitari facenti parte delle iniziative di cui al comma 1, trasmessi gratuitamente da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ».

**1-bis. 02.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Centro per la promozione del libro e della lettura). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede alla costituzione della fondazione denominata "Centro per la promozione del libro e della lettura", ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Al Centro di cui al comma 1 possono partecipare, anche in qualità di fondatori, altri Ministeri, ed in particolare il Ministero degli affari esteri ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del Centro.

3. Il Centro di cui al comma 1 svolge, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura.

4. Il Centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

5. Il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa alle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche».

**1-bis. 04.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

«ART. 1-bis. — (*Biblioteche scolastiche*). — 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, il regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche scolastiche.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'istituzione della figura professionale del bibliotecario scolastico».

**1-bis. 03.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

«ART. 1-bis. — (*Agevolazione per gli studenti*). — 1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato ed i prestiti d'onore per l'acquisto dei libri di testo.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1».

**1-bis. 05.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

«ART. 1-bis. — 1. È istituito, presso il Dipartimento per l'editoria, e con la vigi-

lanza del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio del libro e della lettura, con i seguenti compiti:

a) mettere a disposizione del pubblico una banca dati generale sulla produzione editoriale italiana e europea;

b) studiare la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccogliere e diffondere sistematicamente e tempestivamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottate dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studiare l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e proporre iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

e) raccogliere e mettere a disposizione del pubblico, degli studiosi e delle associazioni di settore dati relativi alla produzione dei diversi generi, allo sviluppo dei diversi supporti editoriali, all'evoluzione dei consumi, alla composizione del pubblico dei consumatori, all'evoluzione dei prezzi, e quant'altro possa essere utile al monitoraggio del mercato e della qualità culturale della produzione e del consumo ».

**1-bis. 06.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Misure a sostegno degli autori e dei traduttori). — 1. Il Mini-

stero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.

2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti con regolamento ».

**1-bis. 07.** Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (Sostegno alle biblioteche di pubblica lettura). — 1. Allo scopo di favorire la diffusione e la conoscenza della produzione editoriale italiana e la diffusione della lettura, il Ministero per i beni e le attività culturali, nelle forme previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sostiene progetti relativi a biblioteche di pubblica lettura volti a:

a) incrementare il patrimonio mediante l'acquisto di prodotti editoriali, con particolare attenzione alle opere di autori contemporanei, e la sottoscrizione di abbonamenti a riviste di elevato valore culturale;

b) realizzare cataloghi e inventari, anche su supporto informatico, con metodologie condivise;

c) formare il personale;

d) attuare iniziative di invito alla lettura, rivolte in particolare ai giovani.

2. I criteri e le modalità del sostegno alle iniziative di cui al comma 1, anche attraverso il conferimento di risorse tecnologiche, l'erogazione di servizi e forme di collaborazione professionale, sono di-

sciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato "Ministro", conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i contributi necessari a sostenere le biblioteche di pubblica lettura.

4. La ripartizione delle risorse indicate al comma 3 è effettuata con decreto del Ministro, udita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

**1-bis. 08.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

*Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Diffusione all'estero dei prodotti editoriali*). — 1. Il Ministero promuove la diffusione all'estero dei prodotti editoriali italiani, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. In particolare, il Ministero:

a) realizza iniziative per la promozione all'estero dei prodotti editoriali italiani;

b) promuove la traduzione delle opere di narrativa, poesia, drammaturgia e saggistica italiane, con particolare attenzione alla produzione contemporanea;

c) realizza e diffonde prodotti editoriali che contribuiscono alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero ».

**1-bis. 09.** Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri.

(A.C. 4345 — sezione 7)

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la fiscalità dei prodotti editoriali riveste da sempre nel nostro Paese un ruolo chiave nell'ambito delle politiche di sostegno alla lettura ed alla diffusione della cultura;

è necessario evitare sperequazioni tra i vari prodotti editoriali e soprattutto tra quotidiani e periodici da un lato e libri dall'altro, in quanto entrambi costituiscono strumento di diffusione di informazioni, sapere e cultura nella società;

l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria per il 2004 attribuisce alle imprese editrici di giornali e periodici un credito di imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e che tale credito non viene invece attribuito alle case editrici di libri per l'acquisto della carta necessaria a produrli;

il settore librario potrebbe trovare in tale iniziativa fiscale un contributo utile a fronteggiare le gravi perdite subite dagli editori a causa della contrazione degli acquisti, dei fenomeni dilaganti di pirateria e dei gravi effetti che sul mercato libraio ha avuto e sta avendo il fenomeno della vendita dei libri da parte dei quotidiani;

la contrazione del gettito per l'erario derivante da un'estensione del credito d'imposta agli editori di libri è quantificabile entro la somma di 11 milioni di euro,

impegna il Governo

affinché la misura agevolativa in questione sia estesa al settore dell'editoria libraria.

9/4345/1. Colasio, Bimbi, Carra, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere, anche mediante accordi e intese con le regioni e gli enti locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la diffusione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale, nonché della lettura;

a organizzare e promuovere, anche in collaborazione con le regioni e gli enti locali, con associazioni culturali, con associazioni degli autori, degli editori, dei distributori, dei librai, dei bibliotecari e dei consumatori, manifestazioni ed eventi, in Italia e all'estero, sulla produzione editoriale italiana e la promozione della lettura ed, in particolare, « giornate della lettura », come iniziative, anche tematiche, dirette ai consumatori finali;

a realizzare campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura.

9/4345/2. « Giulietti, Grignaffini, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

La Camera,

impegna il Governo

a provvedere, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, alla costituzione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di una fondazione denominata « Centro per la promozione del libro e della lettura », cui possano aderire, il Ministero per i beni e le attività culturali — che partecipa alle attività svolte dal centro anche con il conferimento in uso, a titolo gratuito, di beni immobili in

consegna e mediante l'apporto di risorse professionali e tecniche —, i Ministeri degli affari esteri e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici e soggetti privati che non versano in situazione di incompatibilità con le finalità del centro. Il centro dovrebbe svolgere, sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, i compiti attribuiti al medesimo in materia di promozione del libro e della lettura. Il centro di cui al comma 1 svolge, altresì, compiti di osservatorio del libro e della lettura. In particolare:

a) mette a disposizione del pubblico l'accesso ad una banca dati generale della produzione editoriale italiana;

b) studia la struttura e l'evoluzione della lettura in Italia e propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione alla lettura;

c) raccoglie e diffonde sistematicamente informazioni sulle provvidenze in favore dell'editoria adottato dall'Unione europea e sulle iniziative di formazione professionale promosse in Italia e all'estero;

d) studia l'andamento della produzione e delle vendite di prodotti editoriali e propone iniziative per la diffusione della produzione editoriale italiana, con particolare attenzione alla produzione contemporanea.

9/4345/3. « Grignaffini, Giulietti, Capitelli, Carli, Chiaromonte, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Melandri, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

La Camera,

premesso che:

attualmente nel nostro Paese per il settore fonografico pesa un'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 20 per cento e che la stessa, in poco più di 10 anni, ha subito una crescita percentuale di

quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;

il settore è colpito da una crisi che negli ultimi anni si è fortemente acuita facendo registrare un calo nelle vendite di oltre il 10 per cento e che tale calo è coinciso temporalmente proprio con l'aumento dell'IVA. Il passaggio dell'aliquota al 20 per cento è stato deciso con la legge finanziaria 1997-1998 ed il primo forte decremento nelle vendite lo si è registrato già dal 1999;

l'Italia è uno dei Paesi che applica un'aliquota sul valore aggiunto fra le più alte in Europa e che, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

il Governo si era già impegnato nella seduta del 28 novembre 2001, accogliendo prima l'ordine del giorno n. 9/1984/VI/1 (Giulietti ed altri), in merito alla riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti fonografici; e poi ancora accogliendo nella seduta del 16 luglio 2002 la mozione n. 1-00086 (Ruzzante ed altri) in cui si impegnava « a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte alla possibile emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il con-

sumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli librari;

è stata predisposta dal commissario europeo Frits Bolkestein, una proposta di modifica dell'allegato H della VI direttiva sull'IVA in cui si prevede che le aliquote previste per le opere musicali non possano essere inserite nell'aliquota standard, né tanto meno nell'aliquota ridotta così come prevista per le opere editoriali;

impegna il Governo:

a proporre una modifica della proposta della Commissione europea in qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, e a rispettare l'impegno assunto nella relazione sul programma operativo della Commissione europea per il 2003 dove veniva fatto un esplicito riferimento al tema dell'IVA per avvicinare le stesse aliquote per le opere musicali a quelle vigenti per l'editoria;

ad intervenire durante il semestre di presidenza italiano per garantire il diritto a ciascun Paese a sperimentare sul proprio territorio un'aliquota IVA ridotta sui prodotti musicali così come il presidente del consiglio francese, Jean-Pierre Raffarin, ha chiesto al Presidente Berlusconi in una lettera datata 5 giugno 2003.

9/4345/4. « Ruzzante, Giulietti, Titti De Simone, Adornato, Verdini, Bianchi Clerici, Cannella, Ranieli ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2474 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 AGOSTO 2003, N. 239, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE E PER IL RECUPERO DI POTENZA DI ENERGIA ELETTRICA. DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DI ENERGIA ELETTRICA E DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATO DAL SENATO) (4332)**

**(A.C. 4332 – Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4332 – Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

considerato che gli elementi forniti  
dal Governo non sembrano sufficienti ad  
escludere che dalle disposizioni di cui al  
comma 4 dell'articolo 1-*quinquies* possano  
derivare minori entrate per la finanza  
pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garan-  
tire il rispetto dell'articolo 81, quarto  
comma, della Costituzione:

all'articolo 1-*quinquies*, sia soppresso il  
comma 4;

sugli emendamenti trasmessi dall'As-  
semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.9,  
1-*bis*.10, 1-*bis*.16 e 1-*quinquies*.6 Quar-  
tiani, 1.4, 1.6, 1-*bis*.5, 1-*bis*.8, 1-*bis*.11 e  
1-*bis*.12 Verneti, 1.5 e 1.7 Realacci, 1.10,  
1.40, 1.51, 1.54 e 1.56-*bis*, 1-*ter*.23, 1-*quin-*  
*quies*.4 e 1-*sexies*.25 Lion, sugli articoli  
aggiuntivi 1.02 Lion, 1-*sexies*.03 e  
1-*sexies*.04 Verneti, 1-*sexies*.02,  
1-*sexies*.05, 1-*sexies*.06 1-*sexies*.07 Realacci  
e sull'emendamento Dis. 1.7 Lion, in  
quanto suscettibili di determinare nuovi o  
maggiori oneri per la finanza pubblica  
privi di idonea quantificazione e coper-  
tura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

**(A.C. 4332 - Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO.**

1. Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per assicurare, anche nel medio termine, il raggiungimento e il mantenimento di condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità di produzione di energia elettrica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un sistema competitivo per la remunerazione della capacità di produzione;

b) consentire, al fine di incentivare l'ingresso di nuova capacità produttiva, la possibilità di concorrere al sistema di cui alla lettera a) anche per capacità di nuova realizzazione;

c) prevedere un sistema di garanzie da fornire e sanzioni, non inferiori agli oneri di sostituzione e non superiori al doppio degli stessi, per gli operatori che non rispettano gli impegni quantitativi e temporali assunti.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

n. 327, al fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle infrastrutture lineari energetiche sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione, unificazione e semplificazione dei procedimenti;

b) semplificazione delle procedure di notifica e di pubblicità dei procedimenti;

c) applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158.

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

*(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).*

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4332 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, » sono inserite le seguenti: « fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, »; le parole: « fino al 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle se-*

*guenti: « fino al 30 giugno 2005 » e prima delle parole: « centrali termoelettriche » è inserita la seguente: « singole »;*

*al comma 2, le parole: « assicurano in ogni caso il rispetto dei » sono sostituite dalle seguenti: « rispettano i »;*

*al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2005 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma non si applicano alla laguna di Venezia ».*

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 1-bis. — (Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica). — 1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di distacchi di energia elettrica per l'utenza diffusa, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato ad emanare, su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare la riprogrammazione dell'utilizzo degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga durata e l'incremento della capacità interrompibile.*

*ART. 1-ter. — (Misure per l'organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terzietà delle reti). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale dei soggetti attualmente proprietari delle reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della pro-*

prietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi piani di sviluppo predisposti, annualmente, dai gestori delle reti di trasporto.

3. Al fine di cui al comma 1, all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "gestisce la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a carico delle società di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "gestisce la rete, di cui può essere proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico delle società proprietarie";

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo ritenga necessario, per la migliore funzionalità della concessione medesima all'esercizio delle attività riservate al gestore";

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "coloro che ne abbiano la disponibilità," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione e dispacciamento,";

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "nel caso in cui non ne sia proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle attività produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione e sviluppo della rete deliberati".

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e comunque ciascuna società a controllo pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale.

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché le infrastrutture realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l'allocazione di una quota della loro capacità secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 6.

ART. 1-*quater*. — (*Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto*). — 1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire un'adeguata programmazione nello sviluppo delle reti infrastrutturali dell'energia, l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa.

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per

l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto.

4. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 trasmette, all'amministrazione che rilascia l'autorizzazione medesima, copia della comunicazione di inizio lavori effettuata nei confronti del comune competente, nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1 decorre dalla data di ottenimento dell'ultima delle autorizzazioni necessarie alla costruzione del terminale di rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili, ulteriori a quella di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, relative all'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio dell'eventuale concessione demaniale per la costruzione del terminale, nonché all'autorizzazione delle eventuali infrastrutture e opere connesse indispensabili per l'esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo *iter* autorizzativo.

7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito al comma 3, come eventualmente modificato

in base alle disposizioni di cui al comma 5. L'ammontare della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione installata, rispettivamente per le opere di cui ai commi 1 e 6.

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.

*ART. 1-quinquies. — (Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico). — 1.* Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente, su conforme parere del Ministero delle attività produttive, espresso sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale in merito al programma temporale di messa fuori servizio.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previo parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale, definisce gli *standard* di efficienza degli impianti e le relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto degli *standard* di cui al primo periodo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti dai proprietari che assicurano al Gestore della rete di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione del prezzo dell'energia

elettrica, come individuato in base al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.

4. All'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "intesa come prodotto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "calcolata annualmente quale rapporto fra il consumo da pompaggio di ciascun impianto nell'anno precedente, come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di calcolo di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2004". Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso articolo 28 della legge n. 388 del 2000.

5. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "Con provvedimento" sono inserite le seguenti: "del Ministro delle attività produttive e sentito il parere".

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio carico nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per l'incremento della capacità di interconnessione, come risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa fra il 50 e l'80 per cento delle nuove capacità di trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale, l'esenzione si applica altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione

siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione in corrente alternata. Qualora la capacità di nuova realizzazione derivi da un'interconnessione con uno Stato membro dell'Unione europea, l'esenzione è accordata previa consultazione delle autorità competenti dello Stato interessato. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono definiti modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche al fine di garantire le esigenze di sviluppo del servizio elettrico, adottando criteri che includano la rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di rendimento privo di rischio almeno in linea con quello dei titoli di Stato a lungo termine, nonché una simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il meccanismo del *price cap*, applicato alle componenti tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e degli ammortamenti.

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi due periodi;

b) all'articolo 6, comma 1, è soppresso l'ultimo periodo;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale può modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle clausole contrattuali con quanto di-

sposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico”;

d) all'articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono soppresse le parole: "per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5" e: "entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati”.

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l'approvazione, al Ministro delle attività produttive, a valere per l'anno successivo, un programma per l'adeguamento e l'eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo impegno economico per l'attuazione. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, con propria delibera, gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura dei costi di realizzazione del programma. Per l'anno 2004 il programma suddetto è presentato al Ministro delle attività produttive entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

ART. 1-*sexies*. — (*Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici*). — 1. L'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti parte delle reti nazionali di trasporto dell'energia, è rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante un procedimento unico secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine

di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono emanate norme concernenti il procedimento di cui al medesimo comma 1 e individuati l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica e gli atti che sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non sono prescritte le procedure di valutazione di impatto ambientale, il procedimento unico deve essere concluso nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo che, per le opere che ricadono nel territorio di più regioni, le autorizzazioni siano rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali.

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.

8. Per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

9. All'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole: "previo parere conforme del" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere del" ».

*Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: « disposizioni urgenti per la sicurezza » sono inserite le seguenti: « e lo sviluppo ».*

**(A.C. 4332 – Sezione 5)**

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche).*

*Sopprimerlo.*

**\*1. 1.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 2.** Lion, Pecoraro Scanio, Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**\*1. 3.** Realacci, Vernetti, Ruggeri, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Villari.

*Sostituirlo con i seguenti:*

**ART. 1. (Incremento della quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili).** – 1. A decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere im-

messa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1 per cento ogni anno.

2. A decorrere dall'anno 2003, a seguito della verifica effettuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, il Gestore della rete di trasmissione nazionale comunica all'Autorità per l'energia elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti. A tali soggetti l'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, sanzioni pari a 8,4 centesimi di euro per kwh, aggiornate annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

3. I soggetti che omettono di presentare l'autocertificazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, sono considerati inadempienti per la quantità di certificati correlata al totale di elettricità importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto, e sanzionati con le modalità di cui al comma 2.

4. La somma dei proventi delle sanzioni di cui al presente articolo, ritirata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, è distribuita tra gli operatori ottemperanti all'obbligo di cui all'articolo 1-bis.02, comma 1, in ragione delle quote di certificati verdi da loro prodotte escluse le quote di certificati verdi provenienti da rifacimenti parziali di impianti idro e geotermo e da impianti a co-combustione.

5. Il contributo di certificati verdi proveniente da rifacimenti parziali e da impianti a co-combustione di cui al comma 3 deve essere inferiore al 20 per cento della quota d'obbligo della singola società.

6. Sono esonerati dal pagamento delle quote di certificati verdi unicamente gli impianti a cogenerazione come definiti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 del 19